

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 E L'ETS _____ PER SERVIZI DI TRASPORTO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE NONCHÉ PER SERVIZI DI TRASPORTO URGENTE NON SANITARIO (EMODERIVATI, ORGANI E TESSUTI). PERIODO DAL 01/01/2018 – 31/12/2018

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 (nel seguito A.S.L. CN2) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 02419170044 - nella persona del dott. Bono Danilo, Direttore Generale, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'A.S.L. CN2, in via Vida n. 10 ad Alba,

E

l'Ente del Terzo Settore " _____ " (nel seguito ETS) cod. fisc. _____, nella persona del Legale rappresentante Sig. _____ cod. fisc. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa ETS, che sottoscrive il presente accordo

- in nome e per conto dell'ETS di cui ha la rappresentanza legale

ovvero

- come capofila del raggruppamento/consorzio ordinario composto dai seguenti ETS:

DENOMINAZIONE	C.F.

costituitosi con scrittura privata del _____ autenticata da _____ in qualità di _____, in data _____ (oppure con atto in data _____ a Rogito del Notaio _____ in _____ Repertorio n° _____)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è volto a regolamentare i rapporti tra l'A.S.L. CN2 e l'ETS (singolo o aggregato) per quanto concerne i servizi di cui all'allegato A, parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – COORDINAMENTO TRA L'ASL CN2 E L'ETS

Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario l'ETS "capofila" è unico referente e responsabile dell'attuazione delle attività convenzionate e con esso l'ASL si rapporta dal punto di vista economico e gestionale.

Il Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario è responsabile del funzionamento dei servizi oggetto della presente convenzione ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il referente dell'Ufficio Trasporti dall'A.S.L. CN2.

Al fine di garantire la continuità del servizio il Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario è sempre contattabile al recapito telefonico fornito dall'ETS al momento della presentazione dell'istanza di convenzionamento.

Il Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario garantisce la supervisione ed il coordinamento dell'attività svolta dagli operatori dell'ETS/degli ETS aggregati ed impartisce loro direttive per il corretto svolgimento dell'attività convenzionata, in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione ed alle indicazioni allo stesso fornite dal referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2.

Il coordinamento con le attività istituzionali dell'ASL CN2 è garantito mediante incontri periodici tra il Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario ed il referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2, volte alla condivisione e definizione di problematiche riscontrate nell'espletamento del servizio ed alla stesura di eventuali procedure/protocolli volti al miglioramento dell'attività svolta.

ART. 3 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'ETS si impegna ad assicurare con continuità il servizio di trasporto.

Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale, l'ETS dovrà immediatamente attuare sostituzioni con altri operatori.

In caso di guasto o impedimento all'uso dell'automezzo, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti di cui più oltre, previa comunicazione all'Azienda dei dati relativi all'automezzo sostitutivo.

ART. 4 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Gli operatori adibiti al servizio devono possedere i requisiti formativi e le abilitazioni necessarie ed essere in numero conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ETS garantisce che tutti gli operatori adibiti ai servizi convenzionati sono in possesso almeno del "Corso Trasporto Infermi" di cui all'allegato "A" della D.G.R. 11 giugno 2007 n. 45-6134).

L'ETS garantisce inoltre che il personale addetto alle attività di cui alla presente convenzione:

- ha un'età non inferiore ai 18 anni;
- è in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andrà a svolgere.

L'ETS ha emanato disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione dei seguenti obblighi:

- di attenersi alle indicazioni impartite dal Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario e/o dal referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2, nonché ai protocolli operativi emessi dall'ASL CN2;
- di segnalare tempestivamente - al Referente dell'ETS/raggruppamento/consorzio ordinario ed al referente dell'Ufficio Trasporti dell'A.S.L. CN2 - qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio;
- di partecipare ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l'A.S.L. CN2 ritenga necessari;
- di agire nel rispetto della privacy, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, e mantenere il segreto professionale sui dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza per causa di servizio;
- di tenere, durante l'espletamento del servizio, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di interesse della presente convenzione, nonché consoni al comune senso della civica educazione e rispettosi dell'utenza;
- di indossare, durante l'espletamento del servizio la divisa nonché l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ETS ed essere curato nell'immagine della propria persona.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo l'A.S.L. CN2 potrà chiedere all'ETS di allontanare dal servizio il personale inadempiente e, se del caso, in relazione alla gravità della condotta, potrà recedere dall'accordo, come precisato al successivo art. 16.

Nel caso di riscontrata inidoneità attitudinale e/o fisica del personale adibito al servizio l'A.S.L. CN2 potrà chiederne all'ETS l'allontanamento dal servizio.

Nel caso l'ETS si avvalga di personale dipendente o collaboratori, la stessa garantisce che il rapporto con detto personale è regolato dai contratti di lavoro in vigore ed il rispetto delle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'ETS si impegna a tenere aggiornato l'elenco/gli elenchi dei volontari che si intendono adibire alle attività convenzionate (Cognome Nome - C.F. – data superamento del “Corso Trasporto Infermi” di cui all'allegato “A” della D.G.R. 11 giugno 2007 n. 45-6134) fornito/i in sede di presentazione dell'istanza di convenzionamento.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purchè non impegnato in attività operativa e opportunamente identificabile.

ART. 5 - NATURA DEL RAPPORTO

Il personale dell'ETS operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.S.L. CN2 e risponde del proprio operato esclusivamente nei confronti dell'ETS di appartenenza.

L'A.S.L. CN2 non deve alcun compenso né al suddetto personale né all'ETS, fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 9.

ART. 6 - AUTOMEZZI

Gli automezzi per l'effettuazione dei servizi di trasporto in argomento devono appartenere all'ETS (in proprietà, a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicura l'effettiva e continua disponibilità) ed essere immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.09.2008), provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero delle cose trasportate.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di trasporto devono corrispondere agli standard stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e dalle normative nazionali. I mezzi utilizzati per le attività convenzionate devono essere sostituiti al raggiungimento del 15° anno di vita dalla data della prima immatricolazione, indipendentemente dal chilometraggio raggiunto.

Sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, dovrà essere visibile il logo identificativo dell'ETS.

Gli stessi, completi dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, devono sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione.

La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'ETS.

L'ETS si impegna a tenere aggiornato l'elenco/gli elenchi dei mezzi che si intendono adibire alle attività convenzionate (tipo – targa – anno di immatricolazione, con indicazione dell'orario di operatività degli stessi e della postazione presso cui sostano), fornito/i in sede di presentazione dell'istanza di convenzionamento.

ART. 7 - PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI

Le operazioni di pulizia interna degli automezzi adibiti alle attività convenzionate devono essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale.

Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto.

Tutte le operazioni di pulizia periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria, devono essere puntualmente annotate in apposito registro in cui devono essere indicate data, modalità e sostanze impiegate.

La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica dell'automezzo e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza dell'ETS.

L'ETS convenzionata per il trasporto di persone fornisce all'ASL CN2 la scheda tecnica del materiale utilizzato per la sanitizzazione e comunica ogni sua variazione.

ART. 8 - MODALITA' DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Per ciascun trasporto effettuato in base a convenzione deve essere compilato un apposito foglio di viaggio, riportante:

- il mezzo utilizzato (tipo/targa)
- la causale del viaggio effettuato
- il giorno del viaggio
- l'ora di partenza e l'ora di arrivo
- il percorso (punto di partenza, tappe intermedie, destinazione finale)
- i KM complessivi del viaggio
- i Km rilevati dal contachilometri del mezzo ad inizio e fine viaggio
- il nome dei volontari che hanno effettuato il servizio.

L'ETS si impegna ad integrare le informazioni suddette laddove ciò si rendesse necessario.

Sulla base dei fogli di viaggio l'ETS curerà la compilazione del riepilogo delle attività mensilmente svolte utile ai fini:

- del rimborso delle spese sostenute
- di ottemperare ad eventuali obblighi informativi verso la Regione Piemonte.

L'ASL CN2 e l'ETS si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività convenzionata che verranno eventualmente concordati al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

ART. 9 - RIMBORSI

L'ASL CN2 si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'ETS nella misura indicata in ogni scheda allegato A, strutturati in relazione anche alla disponibilità oraria assicurata per ogni servizio.

I costi suddetti vengono rimborsati mensilmente sulla base della documentazione prodotta dall'ETS. A tal fine l'ETS, entro i primi 10 giorni del mese successivo, deve presentare all'A.S.L. CN2 una nota di addebito con allegato il riepilogo dei tragitti effettuati per ogni mezzo utilizzato (causale del viaggio, date – orari – percorso seguito e Km percorsi) nel mese precedente.

L'Azienda sulla scorta della documentazione prodotta provvede a liquidare e pagare nei successivi 60 giorni i rimborsi dovuti all'ETS.

In caso di raggruppamento o consorzio ordinario: i singoli ETS emettono le note di addebito che sono di loro competenza nei confronti dell'ASL CN2, sulla base di una preventiva comunicazione dell'ETS mandataria, indirizzata all'ASL CN2 ed alle mandanti, recante indicazione degli importi che saranno oggetto di addebito da parte dei soggetti coinvolti, in relazione alle prestazioni svolte nel periodo di riferimento. Ogni componente dell'aggregazione dovrà riportare, nella nota di addebito, i riferimenti relativi alla comunicazione del capogruppo mandatario in ordine agli importi dovuti per le prestazioni eseguite.

I mandati di pagamento emessi dall'ASL CN2 verranno intestati ai singoli ETS facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario, salvo che nella scrittura privata costitutiva del raggruppamento/consorzio ordinario non si specifichi che l'intero importo delle prestazioni dovuto ai singoli ETS debba essere corrisposto a favore dell'ETS capogruppo che provvederà poi a rimettere ai singoli ETS la quota di spettanza di ciascuno.

Le parti danno atto che i suddetti rimborsi spese in quanto tali non sono soggetti a regime I.V.A. ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 (agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della legge 266/91).

ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'ETS è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

L'ETS ha adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18 del del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, conformemente a quanto dichiarato nell'ambito dell'istanza di convenzionamento.

Sono a carico dell'ETS gli eventuali oneri derivanti da danni od infortuni che eccedano massimali assicurati.

Permane a carico dell'ETS ogni responsabilità civile e penale per danni che, in dipendenza dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose.

L'ETS è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 11 - CONTRASSEGNI

E' vietata l'esposizione del marchio "112" sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente nel corso delle attività oggetto del presente accordo e al di fuori di servizi di soccorso svolti per il sistema "112".

ART. 12 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'

L'A.S.L. CN2 ha la facoltà di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione; a tal fine, verranno tenute in considerazione segnalazioni di disservizi da parte del referente e degli altri operatori dell'A.S.L. CN2 coinvolti nell'attività convenzionata e degli utenti stessi.

L'A.S.L. CN2 si riserva di effettuare indagini di soddisfazione sul servizio erogato dall'ETS, attraverso la somministrazione agli utenti di appositi questionari.

ART. 13 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui *"nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente decreto (...) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro"*, sull'ETS gravano gli obblighi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08 mentre l'A.S.L. CN2 è tenuta a fornire ai singoli operatori dell'ETS dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'operatore dell'ETS è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dell'operatore dell'ETS e le attività che si svolgono nell'ambito della sua organizzazione.

A tal fine l'ETS si impegna a trasmettere al servizio S.P.P. dell'A.S.L. CN2 l'apposito modulo "Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81" (reperibile nella sezione materiale informativo della pagina web <http://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-di-prevenzione-e-protezione/>) debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario adibito al servizio.

ART. 14 – RISERVATEZZA

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione di tutte le operazioni connesse alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione.

In particolare, per quanto concerne l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'ETS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accetta la nomina, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, a "RESPONSABILE ESTERNO del TRATTAMENTO" dei dati personali e sensibili, acquisiti nello svolgimento dell'attività convenzionata.

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/03 "Codice in materia di dati personali" e s. m. i e a tutte le prescrizioni che il Titolare del trattamento riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per questi ultimi.

Il Responsabile esterno dovrà:

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dalla Parte Prima - Titolo V - del Codice sopra indicato e dal relativo allegato B;
- nominare con atto scritto i volontari adibiti alle attività di trasporto oggetto di convenzione "Incaricati del trattamento dei dati personali", fornendo loro le istruzioni relative al trattamento di tali dati;
- mettere in atto tutte le misure necessarie a far rispettare ed applicare, la normativa in questione, da parte degli incaricati al trattamento dei dati personali, previa loro formazione in materia;
- farsi autorizzare per la creazione di banche dati dal titolare del trattamento;
- comunicare al Responsabile interno dei trattamenti dei dati personali individuato nella persona del Responsabile della S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI dell'ASL CN2 i trattamenti di

dati personali che risultino necessari al fine dell'adempimento dell'accordo, non previsti all'atto della sottoscrizione del medesimo;

- comunicare i dati personali di cui è titolare l'ASL CN2 unicamente a dipendenti di quest'ultima, addetti alle Strutture operative abilitate al trattamento di quei dati;
- comunicare al di fuori dell'ASL CN2 "dati personali" acquisiti nell'adempimento dell'accordo solo se previamente autorizzati dal Titolare del trattamento dati, nel rispetto della normativa citata;
- trasmettere al Titolare, non oltre le 24 ore successive dal loro ricevimento, le istanze, ex art. 7 D.Lgs 196/2003, inerenti il trattamento dei dati.

Al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità dell'ASL CN2 non potranno più essere trattati dall'ETS, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'ETS assicura, altresì, che gli operatori abilitati si attengano alle istruzioni loro impartite.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Asti, in via esclusiva ed inderogabile. Per le controversie inerenti i rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del C.P.C.

ART. 16 - DURATA /RECESSO

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

L'A.S.L. CN2 dispone la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti al convenzionamento da parte dell'ETS, tra cui la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei tempi di cui all'art. 101, comma 2, del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117
- per fatti gravi o reiterate inadempienze, disguidi o disservizi.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'A.S.L. CN2 all'ETS per iscritto entro 15 giorni dal loro verificarsi, fissando un termine entro il quale l'ETS dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'A.S.L. CN2 ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'ETS.

ART. 17 – NORME FINALI E DI RINVIO

L'A.S.L. CN2 e l'ETS si impegnano reciprocamente a comunicare per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modifiche influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Le spese di bollo – ove dovute – sono a carico dell'ETS.

Nel caso di trasporto di emocomponenti e materiale biologico si applicano le norme specifiche di cui all'**allegato 1**.

Nel caso di trasporto di persone si applicano le norme specifiche di cui all'**allegato 2**.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Trovano integrale applicazione altresì le disposizioni del bando emesso dall'A.S.L. CN2 relativo ai servizi oggetto della presente convenzione nonché le disposizioni di cui alla la D.G.R. n. 16-4344 del 12/11/2016, per le parti applicabili in quanto riconducibili alle fattispecie di cui alla presente convenzione ove non riportate nel testo del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELL'ETS

IL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. CN2 Alba- Bra
Dott. Danilo BONO

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____

NORME SPECIFICHE NEL CASO DI TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI E MATERIALE BIOLOGICO

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'attività sarà svolta continuamente nel rispetto delle direttive ed indicazioni della Direzione sanitaria di presidio.

Per quanto riguarda il trasporto di materiali biologici e altro materiale che necessita il mantenimento di una data temperatura, dovrà essere garantito quanto segue:

- i campioni biologici che debbano essere conservati refrigerati andranno mantenuti alla temperatura compresa tra $6\pm 3^{\circ}\text{C}$ durante tutta la fase di trasporto, dal momento del prelievo presso i Centri Prelievo fino al momento della Consegna presso il laboratorio;
- per quanto concerne altri campioni (campioni di sangue, tamponi) gli stessi andranno mantenuti alla temperatura compresa tra $18 \pm 5^{\circ}\text{C}$ durante tutta la fase di trasporto, dal momento del prelievo fino al momento della consegna.

L'ETS, laddove necessario, **l'Azienda fornirà idonei strumenti per la conservazione di materiale congelato (-4° / -20°C).**

La temperatura di conservazione dei campioni durante il trasporto dovrà essere registrata mediante dispositivo (es. data logger) fornito di certificato di taratura in grado di:

- a) fornire la tracciabilità della temperatura durante tutto il percorso, dal momento del prelievo dei campioni presso i Centri Prelievo e fino alla loro consegna in laboratorio;
- b) registrare l'orario di inizio e fine del trasporto intesi come prelievo dei campioni presso i Centri Prelievo e loro consegna in laboratorio;
- c) fornire una registrazione con i suddetti dati di trasporto vidimata dal trasportatore da conservarsi presso il laboratorio.

I campioni, giunti in laboratorio, dovranno essere consegnati al personale addetto al ricevimento che ne verificherà le condizioni e raccoglierà i dati relativi all'avvenuto trasporto.

Per garantire il corretto trasporto dei materiali biologici, gli stessi, dovranno essere trasportati in tre diversi contenitori, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

Nello specifico si osserva quanto segue:

- **CONTENITORE PRIMARIO:** esso contiene il materiale biologico. Può trattarsi di provette, tubi, ampolle, in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna, con chiusura ermetica, etichettato ed avvolto in materiale assorbente, non particolato, presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido fuoriuscito in caso di rottura del recipiente. Detto contenitore viene messo a disposizione dell'ASP.
- **CONTENITORE SECONDARIO:** è un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, adatto a contenere o proteggere il recipiente primario. Esso può contenere anche più recipienti primari purché adeguatamente collocati e singolarmente avvolti in materiale assorbente. All'esterno del secondo recipiente devono essere riportate tutte le indicazioni previste ex lege. Detto contenitore viene fornito dalla Ditta .
- **CONTENITORE TERZIARIO:** è il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore esterno può essere di cartone rigido, plastica, legno o materiali resistente ad urti ed intemperie. Lo stesso dovrà necessariamente riportare esternamente le seguenti indicazioni: 1) materiale biologico, con indicazione della temperatura di conservazione; 2) numero telefonico e nome del Referente da contattare in caso di incidente o fermo auto; 3) struttura di provenienza.

La preparazione dei tre contenitori è a carico del personale dell'ASL.

DOTAZIONI DI BORDO

Ogni veicolo destinato al trasporto dovrà essere provvisto di un kit contenente:

materiale assorbente e decontaminante (fogli assorbenti, con capacità di assorbimento per foglio di 100 ml, granuli assorbenti, sostanza disinfettante: ipoclorito di sodio) ed dei seguenti D.P.I. ed attrezzature:

- guanti DPI classe 3
- guanti in PVC di tipo domestico
- occhiali e visiere

- camici monouso
- paletta
- spazzolino
- pinze per raccogliere frammenti di vetro.

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE DURANTE IL TRASPORTO

L'ETS assicura che il conducente del mezzo utilizzato nell'espletamento del servizio:

- conosce il tipo di materiale da trasportare, e pertanto le modalità per un corretto trasporto
- conosce le istruzioni sul comportamento da seguire in caso di rottura o perdita dello stesso e la destinazione.

L'addetto al trasporto al momento della presa in carico dei contenitori deve:

- verificare dall'esterno che il confezionamento sia corretto
- fissare stabilmente il contenitore al veicolo
- verificare di avere a bordo del mezzo il KIT da utilizzare in caso di spandimento/rotture i D.P.I. ed il materiale assorbente necessario per il trattamento dei campioni in caso di rottura dei contenitori, oltre a sacchetti o contenitori in materiale plastico ed impermeabile di dimensioni adeguate in cui introdurre i contenitori danneggiati, scopino e paletta.

In caso di rottura dei contenitori o di sversamento l'addetto al trasporto deve:

- indossare sempre i guanti e gli occhiali prima di rimuovere e detergere le superfici
- rimuovere il materiale tagliente usando la pinza
- rimuovere il restante materiale solido usando la paletta e lo scopino
- in caso di mancanza di pinza o paletta, raccogliere il materiale proteggendo le mani con guanti da cucina e utilizzando per la raccolta asciugamani o materiale simile
- spargere sul liquido versato la polvere assorbente o utilizzare fogli assorbenti fino a completo assorbimento del liquido
- eliminare tutto il materiale negli appositi contenitori
- versare il prodotto decontaminante sulle superfici contaminate
- completare la detersione delle superfici.

L'addetto al trasporto una volta giunto a destinazione deve:

- segnalare alla struttura ricevente gli eventuali inconvenienti ed incidenti verificatisi durante il trasporto ed i provvedimenti presi
- in caso di rottura dei contenitori contattare comunque la struttura mittente e la direzione sanitaria del presidio.

NORME SPECIFICHE NEL CASO DI TRASPORTO DI PERSONE

DOTAZIONI DI BORDO NEL CASO DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE

Gli automezzi con cui verrà espletato il servizio devono avere a bordo kit di primo intervento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l'ETS.

Sulle autoambulanze deve essere presente il materiale di cui all'allegato A alla DGR n. 45-6134 del 11 giugno 2007, punto 5.9 "Attrezzature e materiale sanitario a bordo di autoambulanza di trasporto (TIPO B del D.M. 553)" del paragrafo "REQUISITI TECNICI DELLE SEDI OPERATIVE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLE AUTOAMBULANZE".

Per gli automezzi diversi dall'ambulanza il materiale che deve essere contenuto nel Kit di primo intervento è quello di cui all'elenco che segue:

- a) guanti sterili monouso;
- b) flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
- c) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
- d) compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
- e) compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
- f) teli sterili monouso;
- g) pinzette da medicazione sterili monouso;
- h) confezione di rete elastica di misura media;
- i) confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
- l) rotoli di cerotto;
- m) un paio di forbici;
- n) lacci emostatici;
- o) ghiaccio secco pronto uso;
- p) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;

Il kit di primo intervento deve essere presente per ogni trasporto di persone effettuato in base a convenzione.

Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell'ETS.

È compito e responsabilità dell'ETS garantire l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo sull'integrità delle confezioni e sulla scadenza del materiale in dotazione all'automezzo.

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE DURANTE IL TRASPORTO DI PERSONE

L'ETS assicura di aver fornito al conducente del mezzo utilizzato nell'espletamento del servizio le seguenti istruzioni:

- agevolare la salita e la discesa dell'utente dall'automezzo;
- accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno del mezzo e riconsegnare al più presto gli oggetti rinvenuti che non sia possibile restituire immediatamente;
- non ammettere sul mezzo persone estranee a quelle previste dall'Azienda per il servizio di trasporto convenzionato;
- non tenere sul mezzo animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- non fumare o consumare cibo durante il trasporto;
- non chiedere compensi di qualunque natura e genere;
- non effettuare qualunque forma di pubblicità;
- non consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'ETS anche se munite di patente idonea.

COMPORAMENTO DEL PAZIENTE DURANTE IL TRASPORTO

L'ETS si impegna a riportare in un cartello posto in maniera ben visibile all'interno dell'automezzo adibito al trasporto dei pazienti gli obblighi ed i divieti a carico di questi, specificando la gratuità del servizio.

Agli utenti del servizio è vietato:

- salire o scendere dal veicolo in movimento od aprire per qualunque ragione, la portiera del mezzo in movimento;
- portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti, o per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o pericolosi;

- danneggiare il mezzo su cui si è trasportati;
- distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
- fumare nelle autovetture;
- consumare cibi o bevande all'interno del mezzo, salvo che per comprovate esigenze di salute.

L'inosservanza dei predetti divieti dovrà essere segnalato dall'ETS all'Azienda, che valuterà la trasgressione intervenendo, se del caso, sull'utente, fermo restando l'obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.